

COMUNE DI RIPA TEATINA

PROVINCIA DI CHIETI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 43 del 25/03/2025

OGGETTO: PARERE SULLA SOTTOSEZIONE 3.3 DEL PIAO – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027

Il sottoscritto Dott. Cosimo Andrea Cianci, Revisore Unico del Comune di Ripa Teatina, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 15/09/2023.

Vista la richiesta ricevuta in data 21 marzo u.s. per esprimere il proprio parere, per quanto di competenza, sulla sottosezione 3.3 al PIAO (Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027), di cui alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21 marzo 2025, avente per oggetto: "Art. 6, D.L. n. 80/2021. Adozione, in forma semplificata, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";

Vista tutta la documentazione prodotta ed i vari chiarimenti ricevuti fino alla data odierna;

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge n. 296/2006;
- l'art. 3 del d.l. nr. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014;
- l'art.1, comma 228, della legge n. 208/2015;
- l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010;
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001;
- il d.l. n. 80/2021;
- il d.p.r. n. 81/2022.

Premesso che:

- ✓ l'art. 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha istituito il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) il quale, nell'ottica della semplificazione, assorbe molti dei documenti di programmazione che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente come: fabbisogni del personale, lavoro agile, anticorruzione, etc.;
- ✓ il Decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- ✓ il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 avente ad oggetto:

- “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- ✓ la circolare ministeriale 13 maggio 2020 sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 fornisce indicazioni operative sull’applicazione della novella legislativa;

Constatato che il Comune di Ripa Teatina, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti (al netto del FCDE) pari al 23,45%, al di sotto del valore soglia (27,20%) di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e che, pertanto, è considerato un Comune virtuoso.

Si rileva che l’ente:

1. non soggiace al divieto assoluto di procedere all’assunzione di personale altrimenti prevista dall’art. 76 del d.l. n. 112/2008;
2. può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia, della corrispondente fascia demografica, individuato dalla Tabella 1 del comma 1 dell’art. 4 del DM 17 marzo 2020.

Visto l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”.

Richiamato l’art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. n. 90/2014, per cui “Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”.

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lsg. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L..

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

ESPRIME

parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza, sulla sottosezione 3.3 al PIAO (Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027), di cui alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21 marzo 2025, avente per oggetto: “Art. 6, D.L. n. 80/2021. Adozione, in forma semplificata, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”.

Il presente parere viene reso ai fini della verifica del rispetto dei vigenti vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001 e dell’asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019.

Vasto, li 25 marzo 2025

Il Revisore Unico
Dott. Cosimo Andrea Cianci